

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilità del medesimo;

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014;

8. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto;

9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Art. 2.

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 3 luglio 2015, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 6 agosto 2015

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3220

ALLEGATO I

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori * GT	+
0 < 10	5,2	20
10 < 25	4,3	30
25 < 50	3,2	55
50 < 100	2,5	90
100 < 250	2	140
250 < 500	1,5	265
500 < 1.500	1,1	465
1.500 < 2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340

